SPUNTIstel

Nr. 2/2023

LA SFIDA DELLA COPROGRAMMAZIONE E DELLA COPROGETTAZIONE

di Alessio Berti

Dall'adozione del Codice del Terzo Settore, con il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, co-programmazione e co-progettazione sono state riconosciute, insieme all'accreditamento, come modalità di relazione fra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni. E, poiché molti dei soggetti erogatori di servizi per conto della pubblica amministrazione possiedono le caratteristiche per essere definiti enti del terzo settore, è venuta determinandosi un'ambiguità "di fondo" nella scelta dei percorsi di affidamento da parte degli enti pubblici; ambiguità che, in prospettiva sindacale, assume una rilevanza di non poco conto.
Se in un primo momento è prevalso un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli istituti giuridici di natura cooperativa disciplinati nel Codice del Terzo Settore, nel 2019 il Consiglio di Stato ha affermato il valore autonomo e originario della disciplina contenuta nel codice, impostazione ripresa anche nelle linee guida proposte da ANAC nel luglio del 2022. Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi sociali, le linee guida riconoscono che le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso alle forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento anche "se realizzate a titolo oneroso".
Per effetto di questo "incoraggiamento" all'utilizzo degli strumenti e alla luce delle previsioni contenute nel medesimo Codice del Terzo Settore appare sempre più stringente la necessità di intervenire a sostegno degli enti locali, da un lato per rafforzarne le competenze per l'utilizzo di strumenti complessi, dall'altro per definire linee di indirizzo che garantiscano omogeneità di comportamento. Il rischio, altrimenti, potrebbe essere quello di trovarsi di fronte a comportamenti diversi non solo fra una zona e l'altra, ma anche all'interno della medesima zona. Così come un servizio potrebbe passare da essere oggetto di appalto a procedure di coprogettazione.
La legge stabilisce che percorsi di coprogrammazione e coprogettazione debbano essere posti in essere "nel rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti e in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona." In questo senso, il soggetto deputato all'individuazione di tali criteri, anche per questioni di omogeneità, è la Regione Toscana. Secondo quanto previsto dalla L.R. 40 del 2005, infatti, è alla Regione che spetta il compito di redigere il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR), a cui i Piani Integrati di Salute (PIS) - che rappresentano gli strumenti di programmazione integrata a livello di zona - devono conformarsi.

Per approfondire:

- Cantiere del Terzo Settore, "*Nuove linee guide Anac sull'affidamento dei servizi sociali e co-progettazione*"
  https://www.cantiereterzosettore.it/linee-guida-anac-2022-affidamento-servizi-sociali

- Arena G., "*Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore*", in Rivista Impresa Sociale nr.3/2020
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/magazine_article/attachment/173/ImpresaSociale-2020-03-arena.pdf